

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI COMUNALI

Scopo

- Art. 1¹ I contributi comunali, in funzione di incentivi, perseguono lo scopo di ridurre il fabbisogno energetico e di sostituire le fonti fossili con fonti rinnovabili presenti nella giurisdizione comunale.

Campo d'applicazione

- Art. 2¹ Le prestazioni comunali sono erogate per incentivare:
- l'uso dei mezzi di trasporto pubblici per i domiciliati nel Comune (persone fisiche) e per il personale alle dipendenze dell'Amministrazione comunale;
 - l'acquisto di biciclette elettriche e autoveicoli elettrici per i domiciliati nel Comune (persone fisiche) e per il personale alle dipendenze dell'Amministrazione comunale;
 - il risanamento energetico di edifici siti nella giurisdizione comunale;
 - la costruzione di edifici a basso consumo energetico nella giurisdizione comunale.
- L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del credito stabilito annualmente con l'approvazione dei conti preventivi comunali.

Prestazioni – Trasporto pubblico

- Art. 3¹ Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato nel Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:
- Abbonamenti sussidiati
- il 30% del costo per l'acquisto di un abbonamento annuale di trasporto pubblico, ritenuto un importo massimo di fr. 300.00;
- 2 Possono essere rimborsati unicamente gli abbonamenti personali emessi dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), da Autopostale Ticino e Moesano, dalle Autolinee regionali Luganesi (ARL), da Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) e dalla Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP).
- 3 Il Municipio può mettere a disposizione le "carte giornaliere Comuni" delle FSS secondo i seguenti prezzi:
- Carte giornaliere Comuni
- da fr. 35.00 a fr. 60.00 per carta in favore dei domiciliati;
 - da fr. 45.00 a fr. 70.00 per carta in favore dei non domiciliati.
- 4 Le carte giornaliere possono essere prenotate e acquistate presso la cancelleria comunale negli orari di apertura dello sportello. Il pagamento deve avvenire in contanti al più tardi il 5° giorno lavorativo successivo al giorno della prenotazione. In caso di mancato pagamento entro il termine, le carte sono rimesse in vendita.
- Le carte giornaliere possono essere acquistate con tre mesi di anticipo e per un massimo di tre giorni consecutivi.
- In caso di impedimento all'uso di una o più carte giornaliere, le stesse non vengono rimborsate.
- 5 Il Municipio può riconoscere altri contributi per azioni che perseguono lo scopo del presente regolamento.



Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

Art. 4 ¹

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato o dipendente del Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- 20 % del costo d'acquisto di un monopattino, di una bicicletta elettrica o di un ciclomotore elettrico, ritenuto un importo massimo annuo di fr. 500.00 (al massimo 1 volta ogni 2 anni);
- 20 % del costo d'acquisto di un motoveicolo elettrico, ritenuto un importo massimo annuo di fr. 1'000.00 (al massimo 1 volta ogni 2 anni)
- 20 % del costo d'acquisto di un autoveicolo elettrico, ritenuto un importo massimo annuo di fr. 3'000.00 (al massimo 1 volta ogni 4 anni). L'incentivo è concesso pure per i leasing, se l'utilizzatore ha sottoscritto un contratto, che si impegna a mantenere per la durata di almeno 4 anni. In caso di cessione anticipata dell'autoveicolo, il contributo deve essere retrocesso.

Prestazioni – costruzione e risanamento di edifici

Art. 5 ¹

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Bedano, un incentivo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi, la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento energetico di edifici destinati all'abitazione primaria, che comprendano il risanamento delle facciate e del tetto; i coefficienti degli elementi costruttivi devono rispettare quelli indicati dal "programma edifici" federale, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per l'installazione di una stazione di ricarica per automobili elettriche, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00;
- per il fotovoltaico, remunerazione unica di fr. 250 di contributo di base al quale aggiungere fr. 50 per ogni kWp di potenza installata, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000;
- il 50% per l'acquisto di batterie d'accumulo (leasing compreso) per lo stoccaggio nello stabile dell'energia prodotta dall'impianto solare, ri-



tenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

Decisione sulla richiesta

- Art. 6 1 La domanda di incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni necessarie per la presa di decisione.
- 2 Le domande relative agli incentivi indicati dagli art. 3 e 4 del presente regolamento devono essere presentate entro un anno dall'acquisto.
- 3 Le domande di incentivo, legate all'edilizia, secondo l'art. 5 del presente regolamento, devono essere presentate entro un anno dalla conclusione dei lavori.
- 4 Il mancato rispetto delle formalità di richiesta o la rinuncia alla prestazione implicano il disconoscimento della prestazione.
- 5 Gli incentivi sono versati al beneficiario entro 30 giorni dalla decisione di sussidiamento.

Disposizioni finali

- Art. 7 1 Il Municipio può delegare all'amministrazione comunale l'applicazione del presente regolamento, limitatamente agli incentivi stabiliti dagli art. 3 e 4.
- 2 Le decisioni dell'amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.
- 3 Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative e della Legge organica comunale.

Mezzi finanziari

- Art. 8 1 Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti da una somma annua a carico del bilancio comunale.

Norma finale

- Art. 9 1 Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.

